

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Sessione Straordinaria
Roma 15-16 Dicembre 2023

MOZIONE PER RIFORMA REQUISITI PER TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA

Mozione già presentata alla sessione ordinaria di Lecce del XXXV Congresso Nazionale Forense, recante **numero 135**, ma non votata e confluita nella mozione d'ordine dell'Ufficio di Presidenza, **presentata nuovamente** – per averne ancora interesse – **dai delegati al congresso del Foro di Torre Annunziata:**

RAFFAELE RENZULLO – BIANCA VANACORE – FRANCESCO ESPOSITO

PREMESSA

La presente mozione trae spunto dal Decreto del 12 agosto 2015, n. 144 (Regolamento recante disposizioni per il **conseguimento** e il **mantenimento del titolo di avvocato specialista**, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) per la quale - fermo restando i motivi di riforma che innanzi si illustreranno – **SI SOTTOLINEA, PRECISA ED EVIDENZIA IL TOTALE DISSENSO E LA TOTALE CONTRARIETA' ALLA LEGGE AFFERENTE LA SPECIALIZZAZIONE, CHE LEDE, COMPRIME E PREGIUDICA IL RUOLO DELL'AVVOCATO NELLA PROPRIA AUTONOMIA, NEL PROPRIO RAGGIO DI AZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA.**

NON SOLO... POICHE' IL RISCHIO CHE LA SPECIALIZZAZIONE – IN UN FUTURO PROSSIMO - POSSA DIVENTARE OBBLIGATORIA ARRECHEREBBE ULTERIORE DANNO ALLA CATEGORIA: SIA PER I LIMITI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' (GIUDIZIALE E/O STRAGIUDIZIALE) SIA PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE IN SE!

PERTANTO ESPRESSA LA TOTALE CENSURA AL CONCETTO DI SPECIALIZZAZIONE, si procede con l'esporre i motivi specifici dell'intestata mozione.

Il Decreto del **12 agosto 2015, n. 144** (Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di **avvocato specialista**, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), all' **art. 8 comma 1** richiama la **comprovata esperienza** dell'avvocato, specificando che il titolo di **avvocato specialista** può essere conseguito con la dimostrazione congiunta di una serie di **requisiti**.

Tra i **requisiti** detto **articolo 8 comma 1 lettera "B"** richiede: **"b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per anno. Ai fini della presente lettera**

non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogia attività' difensiva''.

Quest'ultimo capoverso **evidenziato e sottolineato** risulta presente anche nell'ultima parte dell'**art. 11 comma 1** del suddetto decreto.

RITENUTO

che sebbene, **l'art. 8 comma 1 lettera B**, e **l'art. 11 comma 1 sono stati poi modificati** mediante il **Decreto del 1 ottobre 2020, n. 163**, sostituendo le parole «quindici per anno» con le parole «dieci per anno», resta il fatto che il seguente capoverso presente in ambo gli articoli **“... ai fini della presente lettera/articolo non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogia attività' difensiva”**, non è stato in alcun modo revisionato e necessita di una modifica concettuale.

Se per **principio** desunto dai menzionati articoli **l'avvocato specialista** svolge in modo assiduo, prevalente e continuativo la propria attività in un settore di specializzazione, bisogna prendere atto che nel tempo vi è un'altissima probabilità che il professionista si trovi ad affrontare la disamina **di più affari aventi ad oggetto stesse questioni giuridiche, richiedenti quindi un'attività analoga difensiva.**

Ebbene gli incarichi professionali aventi ad oggetto medesime questioni giuridiche che necessitano di un'analogia attività difensiva, esaltano il ruolo dell'avvocato nel settore di competenza, consentendogli di maturare la comprovata esperienza specifica. Difatti il capoverso da modificare contrasta con il concetto di avvocato specialista, precludendo a tutti i professionisti che hanno i giusti requisiti e trattano quotidianamente una materia specifica, di accedere all'ambito titolo.

SI PROPONE

ai fini della valutazione dei requisiti necessari per il titolo di avvocato specialista di tener conto anche degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogia attività difensiva, al fine di consentire il conseguimento del titolo di avvocato specialista.

TANTO PREMESSO E RITENUTO

SI DELEGA

**il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense
per l'attuazione di quanto suesposto con la presente mozione.**

Torre Annunziata, 16/11/2023

Avv. Raffaele Renzullo

Avv. Bianca Vanacore

Avv. Francesco Esposito